

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 2005²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale³

Art. 182 (nuovo)

Tratta di esseri umani

¹ Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con la reclusione o con la detenzione⁴. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

² Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è della reclusione⁵.

¹ RS 101

² FF 2005 2513

³ RS 311.0

⁴ All'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

⁵ All'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... , la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno».

³ In ogni caso è pronunciata anche la multa⁶.

⁴ È punibile anche chi commette il reato all'estero. L'articolo 6^{bis} è applicabile⁷.

Art. 196

Abrogato

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁸ sull'inchiesta mascherata

Art. 4 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

- a. articoli 111, 112, 122, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 182–185, 187, 188, 191, 192, 195, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226–228, 231–234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260^{bis}, 260^{ter}, 264–266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 277 numero 1, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies} del Codice penale;

3. Legge federale del 6 ottobre 2000⁹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 3 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144^{bis} numero 1 secondo comma, 146–148, 156, 160, 161, 180–183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1,

⁶ All'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «... è pronunciata anche una pena pecuniaria».

⁷ All'entrata in vigore della modifica del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351) il capoverso 5 secondo periodo avrà il tenore seguente: «Gli articoli 5 e 6 sono applicabili».

⁸ RS 312.8

⁹ RS 780.1

ro 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{quinquies}, 264–266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies} del Codice penale (CP);

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 2.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF
